SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 febbraio 1990, n. 23.

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quadro XI. — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — di cui all'allegato *A*, tabella 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella *D* allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) sette promozioni nel primo e nel secondo anno;
b) otto promozioni nel terzo anno;
c) nove promozioni nel quarto anno.

Art. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) undici promozioni nel primo anno;
b) dodici promozioni nel secondo anno;
c) quattordici promozioni nel terzo anno;
d) sedici promozioni nel quarto anno.

Art. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'articolo 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di quattro anni.

Art. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'articolo 1.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1990, in lire 485 milioni per l'anno 1991 ed in lire 845 milioni per l'anno 1992, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1990 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

(*Articolo 1*)

XI. - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1 GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Organico del grado	5 Promozioni annuali al grado superiore	6 Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Ammiraglio Ispettore...	-	-	1	-	-
Contrammiraglio.......	scelta	-	9	1 ogni 3 anni (*b*)	tutti
Capitano di vascello....	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1-o-2 (*c*)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata.....	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta....	anzianità	-	88	-	-
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 (*d*)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	-	-
Guardiamarina.........	anzianità	-	-	-	-

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(*c*) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno;
1 promozione nel terzo anno.

(*d*) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno;
17 promozioni nel secondo e quarto anno.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 1137/1955 contiene norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— La legge n. 979/1982 reca disposizioni per la difesa del mare.

Nota all'art. 2:

L'art. 3 della legge n. 804/1973 (concernente norme sull'ordinamento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosiddetti «dirigenziali») fissa il numero massimo dei contrammiragli e capitani di vascello rispettivamente in cinquantuno e cinquecentotto unità. Detti numeri massimi vengono portati ora in totale rispettivamente a cinquantaquattro e cinquecentotrentadue.

Nota all'art. 3:

Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge n. 1137/1955 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1):

«Art. 31. — Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi carenze nei gradi rispettivamente superiori».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1574):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINAZZOLI) il 4 febbraio 1989.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'11 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 13 settembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4200):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 28 settembre 1989, con pareri delle commissioni I, V, IX e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 25 e 26 ottobre 1989; 20 dicembre 1989; 17 gennaio 1990 e approvato, con modificazioni, il 18 gennaio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1574/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 26 gennaio 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 1° febbraio 1990.

90G0056

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1990, n. 24.

Modifica dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il prolungamento dei termini per le indagini, per la richiesta di giudizio immediato e per la richiesta di decreto penale di condanna, con riferimento alla disciplina transitoria del codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dell codice di procedura penale;

Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990;

Visto il conforme parere in data 15 febbraio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 258 *(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice)*: — 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi.

2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'art. 459 comma 1 del codice è di dieci mesi davanti al tribunale e di otto mesi davanti al pretore.

3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.

4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, può essere trasmessa entro i primi quattro mesi del termine prorogato.».

Art 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 241 e 242 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è il seguente:

«Art. 241 *(Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria)*. — 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo».

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti)*. — 1. La disposizione dell art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il termine di sei mesi ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice, di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

— Il testo vigente dell'art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini), comma 2, del codice di procedura penale è il seguente: «2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato».

— Il testo vigente dell'art. 553 (Termini di durata delle indagini preliminari), commi 1 e 2, del codice di procedura penale è il seguente:

«1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro quattro mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Se è necessaria la querela, l'istanza, la richiesta o l'autorizzazione a procedere, si applicano le disposizioni dell'art. 405, commi 3 e 4.

2. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice per le indagini preliminari, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dal comma 1 per un tempo non superiore a quattro mesi».

— Il testo vigente dell'art. 454 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: «1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari».

— Il testo vigente dell'art. 459 (Casi di procedimento per decreto), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: «1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro quattro mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria».

— Il testo vigente degli articoli 243 (Revoca delle sentenze di proscioglimento), comma 2, e 244 (Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria), comma 1, del D.Lgs. n. 271/1989 è il seguente:

«Art. 243, comma 2. — In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari».

«Art. 244, comma 1. — Le disposizioni dell'articolo 243, comma 2, si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dall'art. 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:

a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'art. 181 commi 1 e 2, del codice;

c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa».

— Il testo vigente dell'art. 406 (Proroga del termine), comma 1, del codice di procedura penale è il seguente: «1. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dall'art. 405 per un tempo non superiore a sei mesi».

90G0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1990.

Autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato a rappresentare e difendere in giudizio l'International Labour Office ed il suo centro di perfezionamento professionale e tecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura generale dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'International Labour Office (ILO) e del suo centro di perfezionamento professionale e tecnico di Torino.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 194

90A0840

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Orte ad assumere, nel corso del 1989, due farmacisti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 13 settembre 1989, n. 7411, del comune di Orte, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere due farmacisti (ottava qualifica funzionale) per ricoprire i posti di nuova istituzione deliberati con atto n. 114 del 13 aprile 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Orte ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle ineliminabili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività del comune di Orte, quale quello sociosanitario;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Orte è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, due farmacisti (ottava qualifica funzionale) per ricoprire i posti di nuova istituzione deliberati con atto n. 114 del 13 aprile 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 187

90A0798

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1990.

Inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1986, con il quale il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca, in data 5 ottobre 1989, intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Vincenzo De Vitto, già autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale 9 agosto 1989, nell'équipe dei sanitari autorizzati all'espletamento delle attività di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 11 aprile 1986;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo De Vitto, aiuto oculista corresponsabile del presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n 6 di Piana di Lucca, già autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale 9 agosto 1989, è incluso nell'équipe dei sanitari autorizzati all'espletamento delle attività di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 11 aprile 1986.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 6 di Piana di Lucca è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0825

DECRETO 5 febbraio 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cartilagine tiroidea, cricoide e primo anello tracheale da cadavere a scopo di innesto terapeutico presso l'Università degli studi di Catania.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Catania, in data 3 novembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cartilagine tiroidea, cricoide e primo anello tracheale da cadavere a scopo di innesto terapeutico presso l'istituto di prima clinica chirurgica e terapia chirurgica;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 giugno 1989;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 luglio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cartilagine tiroidea, cricoide e primo anello tracheale da cadavere a scopo di innesto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania è autorizzata alle attività di prelievo di cartilagine tiroidea, cricoide e primo anello tracheale da cadavere a scopo di innesto terapeutico.

Art. 2

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il reparto operatorio dell'istituto di prima clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cartilagine tiroidea, cricoide e primo anello tracheale da cadavere a scopo di innesto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Catalano prof. Giovanni Battista, direttore dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università degli studi di Catania;

Rossi prof. Mario, aiuto presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università degli studi di Catania;

Garozzo prof. Aldo, professore associato presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cartilagine tiroidea, cricoide e primo anello tracheale da cadavere a scopo di innesto terapeutico.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0826

DECRETO 6 febbraio 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'Università degli studi di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Napoli intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 settembre 1988 ed in data 16 gennaio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Napoli è autorizzata alle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto-terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Tesauro prof. Beniamino, direttore della prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Angrisani prof. Giuseppe, professore a contratto presso la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Persico prof. Giovanni, direttore della cattedra di microchirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Longo prof. Salvatore, direttore del servizio di astanteria chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Avallone dott. Umberto, ricercatore aiuto presso la quinta divisione di chirurgia generale e geriatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Angrisani dott. Luigi, funzionario tecnico presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Agizza dott. Salvatore, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Caprètti dott. Roberto, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Manfredini dott. Sergio, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Morrone dott. Giuseppe, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Puzziello dott. Alessandro, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Ventriglia dott. Renato, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 4.

Le operazioni di prelievo di pancreas da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Tesauro prof. Beniamino, direttore della prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Angrisani prof. Giuseppe, professore a contratte presso la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Negro prof. Giuseppe, direttore della quinta divisione di chirurgia generale e geriatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Percopo dott. Vincenzo, ricercatore aiuto presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napòli;

De Blasio dott. Roberto Abele, ricercatore aiuto presso la quinta divisione di chirurgia generale e geriatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Romano dott. Giovanni, ricercatore aiuto presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Angrisani dott. Luigi, funzionario tecnico presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Barone dott.ssa Rita, collaboratrice professionale esterna presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Di Palo dott. Paolo, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Gherardelli dott. Michelangelo, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Puzziello dott. Alessandro, collaboratore professionale esterno presso la prima divisione di chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 7.

Il rettore dell'Università degli studi di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1989.

Istituzione della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 15 maggio 1989, concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990 con l'istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi dell'Aquila;

Viste le deliberazioni adottate dagli organi accademici dell'Università dell'Aquila (delibera del senato accademico del 21 luglio 1989 e delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1989);

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi dell'Aquila è istituita la facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio.

Con successivo provvedimento sarà inserito nello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila l'ordinamento didattico del suddetto corso di laurea in economia e commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Aquila, addì 19 dicembre 1989

Il rettore: SCHIPPA

90A0812

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 16 marzo 1988 con la quale è stata approvata la proposta relativa all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia;

Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° giugno 1988;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 156 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola per ortottisti-assistenti in oftalmologia. Con il titolo VIII, dopo l'art. 511 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola per ortottisti-assistenti in oftalmologia:

Scuola per ortottisti-assistenti in oftalmologia

Art. 512. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore in Roma.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione còmpleta teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il titolo di ortottista-assistente in oftalmologia.

Art. 513. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (urocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quattro studenti per ciascun anno di corso per un totale di dodici studenti.

Art. 514. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Art. 515. — L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento dell'esame previsto dall'art. 158, è subordinato al superamento di un esame medico e di un esame attitudinale e psicodiagnostico.

Art. 516. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del sistema nervoso centrale;
fisiologia dell'occhio. della motilità oculare. della visione binoculare;
ortottica I;
psicologia infantile;
ottica fisica e fisiopatologica.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;
elementi di neuroftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenta oftalmica;
ortottica II.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EDG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);
ortottica III;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 517. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nell'ambulatorio di ortottica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 518. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 15 gennaio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A0813

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del 22 aprile e 22 luglio 1986 del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I; alle deliberazioni del 10 luglio 1987 del senato accademico e del 6 luglio e 13 luglio 1987 del consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 557 a 561, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta denominazione in ortopedia e traumatologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 557. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Napoli (prima facoltà di medicina e chirurgia).

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale: chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 558. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al quarto anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 559. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica.

Art. 560. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi all'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Art. 561. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirugia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 262. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia chirurgica dell'arto superiore (*);
anatomia funzionale e biomeccanica (*).

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed elettromiografia (*);
radiodiagnostica e radioterapia (*).

(*) Materie previste per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
dermatologia (*);
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica (*)

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:

ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
tecniche di chirurgia della mano;
tecnica di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:

microchirurgia;
tecniche operatorie.

l) Microchirurgia ortopedica:

lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 563. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una

(*) Materie previste per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica . . . . » 50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione . . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale . . . . » 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti . . . . » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione . . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	ore	50
microchirurgia	»	50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):

anatomia funzionale e biomeccanica	ore	30

Chirurgia della mano (ore 250):

traumatologia speciale della mano	»	100
ortopedia della mano	»	100
chirurgia plastica e ricostruttiva	»	50

Medicina interna (ore 40):

dermatologia	»	40

Diagnostica (ore 80):

elettrodiagnostica ed elettromiografia	»	40
radiodiagnostica e radioterapia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'arto superiore	ore	50

Chirurgia generale (ore 20):

tecniche di anestesia periferica	»	20

Chirurgia della mano (ore 130):

tecniche di chirurgia della mano	»	80
tecniche di chirurgia tendinea	»	50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):

lesioni vascolari periferiche	»	50
lesioni nervose periferiche	»	50
lesioni del plesso	»	50

Medicina interna (ore 15):

medicina fisica e riabilitazione	»	15

Meccanica e biomatematica (ore 15):

tutori e protesi	»	15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 564. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori laboratori:

ortopedia generale, ortopedia infantile, chirurgia della mano, chirurgia d'urgenza, fisiokinesiterapia, neurologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 572 577, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 572. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 573. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattordici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantasei specializzandi.

Art. 574. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia; contribuisce al funzionamento della scuola l'istituto medico chirurgico di cardiologia con le cattedre di cardiologia, cardiologia pediatrica, chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Art. 575. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 576. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale e cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 577. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

c) Fisiopatologia dardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria I;

fisiopatologia cardiorespiratoria II.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare I;
semeiotica fisica cardiovascolare II.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica I.
informatica medica e strumentazione biomedica II.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica I;
anatomia patologica II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
patologia e clinica cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare III.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 578. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Strutture e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare	ore	20
biochimica e biofisica	»	30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria	»	100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica	»	50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	ore	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare.	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I	»	50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . .	»	50

Patologia clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I	»	20
patologia e clinica cardiovascolare I	»	30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare.	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II	»	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II	»	50

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II	»	20
patologia e clinica cardiovascolare II	»	80

Famacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia.	»	100

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III	»	100

Famacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 579. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di cardiologia e ambulatori e laboratori annessi; reparto di cardiologia pediatrica con laboratori annessi; reparto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi e sala operatoria; istituto di farmacologia e tossicologia e laboratori annessi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispono apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Dopo l'art. 747 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 748. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 749. - La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi

Art. 750. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Art. 751. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 752. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;

b) diagnostica di laboratorio e strumentale;

c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;

d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 753. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia
immunogenetica

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

anatomia e istologia patologica I e II;
patologia clinica;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale;
microbiologia e virologia.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semeiotica dell'apparato locomotore;
reumo-atro-patie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I, II e III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I e II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
terapia ortopedica;
fisiokinesiterapia reumatologica.

Art. 754. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore . . . . ore 50

chimica biologica di interesse reumatologico . . . . ore 50

fisiopatologia dell'apparato locomotore . . . . » 50

immunologia . . . . » 100

immunogenetica . . . . » 50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semeiotica dell'apparato locomotore » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia . . . . ore 50

anatomia e istologia patologica I . . » 50

patologia clinica . . . . » 50

diagnostica per immagini . . . . . . » 75

microbiologia e virologia . . . . . . » 25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I . . . . » 100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II . ore 50

semeiotica strumentale . . . . » 50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II . . . . » 100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I . » 100

terapia occupazionale ed economia articolare . . . . » 50

terapia termale . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumo-atro-patie professionali . . . . ore 50

patologia e clinica delle malattie reumatiche III . . . . » 100

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche	ore	50
Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):		
terapia delle malattie reumatiche II	»	50
riabilitazione dei malati reumatici.	»	50
terapia ortopedica	»	50
fisiokinesiterapia d'interesse reumatologico	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 755. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di clinica medica generale e terapia medica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0814

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 la responsabilità della conservazione in purezza per la varietà di patata denominata «Allerfrueste Gelbe» è affidata al Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «Mario Neri», con sede in Imola (Bologna).

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 la responsabilità della conservazione in purezza per la varietà di patata denominata «Majestic» è affidata al Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «Mario Neri», con sede in Imola (Bologna).

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 la Raci sementi S.p.a., con sede in Sanguinaro di Noceto (Parma), via Emilia, 89/*A*, varia la propria ragione sociale in Raci sementi S.r.l., con sede in Sanguinaro di Noceto (Parma), via Emilia, 89/*A*.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 2 ottobre 1989, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento tenero:	
Delfino	Società «Produttori sementi Bologna», Galleria del Reno, 3, 40122 Bologna
Eridano	Società «Produttori sementi Bologna», Galleria del Reno, 3, 40122 Bologna
Inox	Società «Produttori sementi Bologna», Galleria del Reno, 3, 40122 Bologna
Golia	Samoggia Luigi, via della Zecca, 1, 40121 Bologna
Reno	Co.Na.Se., via Selice, 48017 Conselice (Ravenna)
Serena	Di Frassineto - Tenuta di Fontarronco, 52040 Montagnano (Arezzo)
Setta	Co.Na.Se., via Selice, 48017 Conselice (Ravenna)
Abbazia	Società polesana produttori sementi, 45021 Badia Polesine (Rovigo)
Orzo:	
Alexis	Saarzuch. J. Breun Herzogenaurach - RFT
Cannon	Ceccato sementi, via A. Mantegna, 44/46, 35019 Tombolo (Padova)
Frost	W. Weibull AB. & Weibullsholm Plant Breeding Inst. Landskrona - S
Marquise	Momont & Fils-Mons en Pevele - F
Miss	Rustica Bio-Recherche-Bagnac - F
Pilastro	Sisforaggera S.p.a., via G. Marconi, 43, 40122 Bologna
Santos	Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang - F
Nemex	W. Weibull AB & Weibullsholm Plant Breeding Inst. - Landskrona - S
Prisma.	B.V. Landbouwbureau Wiersum Dronten - NL
Triticale:	
Catria	I.S.E.A., via G. Marconi, 60015 Falconara Marittima (Ancona)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Avena:	
Weibull 17578 .	Weibullsholm Plant Breed. - S
Patata:	
Asterix	Kweekbedrijf Ropta - ZPC; Metslawier - NL
Ceasar.	Kweekbedrijf Ropta - ZPC; Metslawier - NL
Etoile Du Nord .	Kweekbedrijf Ropta - ZPC; Metslawier - NL
Yvonne	Kweekbedrijf Ropta - ZPC; Metslawier - NL
Desital	ENEA - Roma

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 sono iscritte nel registro delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi nella riunione del 2 ottobre 1989, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Coral	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/*A*, 20075 Lodi (Milano)
Sunsweet	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Sweet Favorite. .	Sakata Seed Co., Po. Box 11, Yokohama (Giappone)
Cetriolo:	
Sagin	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Cicoria:	
Pompeo	Consorzio Semencoop - S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Fagiolo nano:	
Friverde	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Fox.	Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin - S. coop. a r.l., viale Gramsci, 39, 41037 Mirandola (Modena)
Sorano	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Fagiolo rampicante:	
Albino.	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Barbarossa . . .	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Bingo	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Tricolore . . .	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Finocchio:	
Tarquinio . . .	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Melanzana:	
Miranda	Consorzio Semencoop - S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Serena.	Consorzio Semencoop - S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Melone:	
Ercules Sweet . .	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo 3, 20136 Milano
Ferret	Zorzi sementi S.n.c. dei F.lli Rossetto, via P. Barozzi, 19, 35100 Padova
Legend	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/*A*, 20075 Lodi (Milano)
Madras	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/*A*, 20075 Lodi (Milano)
Palestro	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Sunnyloupe . . .	A.L. Castle Inc., 190 Mast Street, Morgan Hill, California 95037 USA
Sweet Summer . .	A.L. Castle Inc., 190 Mast Street, Morgan Hill, California 95037 USA
Zenith.	A.L. Castle Inc., 190 Mast Street, Morgan Hill, California 95037 USA
Peperone:	
Licio	E.N.E.A. - Comitato nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare e dell'energia alternativa, viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma
Ramos	Consorzio Semencoop - S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Pomodoro:	
Alamo.	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Anita	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Arizona	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Ausonio	Consorzio Semencoop - S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Brigade	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/*A*, 20075 Lodi (Milano)
Calimba	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Carioca	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Dianapeel	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Drava	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Elios	Petoseed Co. Inc., Po. Box 4206, Saticoy, California 93003 USA
Loira	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Malaga	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Marzanpeel	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Mexico	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Nevada	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Nicam	ISI Itáliana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Nilo	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Peltro	Consorzio Semencoop - S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Polo	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Red Shoulder	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Red Star	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Rio Magic	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Rio Magno	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Ronco	Consorzio Semencoop - S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Saidan	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Sangro	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Santuzzo	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Smirne	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Sonora	Tanzi Armando S.r.l., via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Sunmech	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Zucchino:	
Astro	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Consul	Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan 49001 (USA), Asgrow Italia div. della Upjhon S.p.a., via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Grifone	Olter Sementi S.n.c., corso Venezia, 93, 14100 Asti
Nerozini	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Presidio	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA
Sunzini	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 USA

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione indicata a fianco di ciascuna:

Erba medica, da Giulia a Beda.

Mais, da Pankora a Peonia.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 sono state cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

	Decreto ministeriale d'iscrizione
Barbabietola da zucchero:	
Hilleshog Carina	5-5-1980
Hilleshog Jasika	5-5-1980
Riso:	
Gritna	14-5-1974
Silla	28-2-1973
Sirio	5-5-1980
Erba medica:	
L. 99/100 Florida	21-11-1969
Veccia comune:	
Judica (48/3)	18-12-1970
Mais:	
Lavaredo	11-2-1987
Frumento duro:	
Nora	4-11-1983

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

Barbabietola da zucchero:

Autamonosaros;
Extramonosaros;
Specialmono;
Monosaros;
Supermonosaros;
Polysaros K3;
Polysaros A/15,

da: Renroffi S.p.a. - Galleria Cavour, 8 - 40122 Bologna, a: Società «Produttori sementi Bologna» S.p.a. - Galleria del Reno, 3 - 40122 Bologna.

Mais:

Coronado - classe FAO 600;
Ibernio - classe FAO 600,

da: S.E.S. Iberica sa-Poligono Industrial de Malpica Calle D-Parcella n. 101 - 50016 Zaragoza (E), a: S.E.S. Italia - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) e Agri Seed - P.O. Box 1415 Chatham - Ontario - NZM 5W8 (Canada).

Mais:

Liberty - classe FAO 500;
Masqenada - classe FAO 300;
Australia I - classe FAO 600;
Freedom - classe FAO 600;
Intrepid - classe FAO 700;
Crusader - classe FAO 500,

da: Agricola 2000 Coop. a r.l. - Via Trieste, 5 - 20067 Tribiano (Milano), a: Agrigest - Via Beatrice d'Este, 15 - 20122 Milano.

Frumento tenero:

Concordia;
Chiarano;
Oderzo,

da: Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30152 Venezia-Mestre, a: Produttori sementi Verona - Via Strà, 177 - 37030 Colognola ai Colli (Verona).

90A0818

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con il decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il decreto ministeriale 2 giugno 1989, con il quale la società cooperativa «Operaia maioliche artistiche senesi - Comas», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Marcello Peruzzi ne è stato nominato commissario liquidatore, è stato rettificato limitatamente alla denominazione sociale della cooperativa in questione, in «Comas - Società cooperativa a responsabilità limitata», anziché «Operaia maioliche artistiche senesi - Comas».

Con il decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il decreto ministeriale 11 novembre 1989, con il quale la società cooperativa «Futuro cooperativistico», già «Credito cooperativistico». Soc. coop. a r.l., con sede in Mentana (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Marco Fantone, il dott. Giuseppe Miccio e l'avv. Giuseppe Berchicci ne sono stati nominati commissari liquidatori, è stato rettificato limitatamente al nome di battesimo dell'avv. Giuseppe Berchicci in «Giancarlo», anziché «Giuseppe».

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 i poteri conferiti all'avv. Alfonso Vasile, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio Aternum», con sede in Pescara, sono stati prorogati fino al 25 maggio 1990.

90A0816

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica all'«Unione suore domenicane S. Tommaso d'Aquino», in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1990, registro n. 5 Interno, foglio n. 285, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'«Unione suore domenicane di S. Tommaso d'Aquino», avente sede in Torino. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla «Provincia romana dei Frati predicatori domenicani», avente sede in Roma, con atto pubblico in data 15 dicembre 1986, n. 27609 di repertorio, per notaio Maurizio Ersoch, dei fabbricati ed il terreno siti in Pistoia, descritti nella perizia giurata 10 gennaio 1987 del geom. Vittorio Biagini e valutati L. 370.150.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pistoia.

90A0817

PROVINCIA DI TRENTO

Regolarizzazione dell'intestazione tavolare di immobili di proprietà della provincia

Con deliberazione n. 17760 datata 29 dicembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3074/3, comune catastale di Arco, da provincia autonoma di Trento a provincia autonoma di Trento - beni demaniali, ramo acque.

90A0819

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Cimego

Con deliberazione n. 17763 datata 29 dicembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3626/5, comune catastale di Cimego, dal demanio al patrimonio provinciale.

90A0820

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante: «Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1990).

All'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 6, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*d)* le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 3.», leggasi: «*d)* le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. *1*.».

90A0858

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 dicembre 1989 concernente: «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Rivisondoli in provincia di L'Aquila». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1990).

Il nome del Ministro sottoscrittore riportato in calce all'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 19, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è da rettificare nel senso che dove è scritto: «Il Ministro: *Gaspari*», si legga: «Il Ministro: *Lattanzio*».

90A0821

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 dicembre 1989 concernente: «Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Canosa di Puglia in provincia di Bari». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1990).

Il nome del Ministro sottoscrittore riportato in calce all'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 18, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è da rettificare nel senso che dove è scritto: «Il Ministro: *Gaspari*», si legga: «Il Ministro: *Lattanzio*».

90A0822

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 4 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000